



TRIBUNALE DI PALERMO

SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE

INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA



riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati

dr. Presidente

dr. Giudice (est.)

dr. Giudice

nell'ambito del procedimento camerale iscritto al n. r.g. 6106 dell'anno
2018 promosso

DA

nato a in data , (Avv. MAJORINI ROBERTO);

– *ricorrente* –

CONTRO

MINISTERO DELL'INTERNO - COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL
RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE;

– *resistente* –

E CON L'INTERVENTO DEL

PUBBLICO MINISTERO;

– *interveniente necessario* –

Avente ad oggetto: ricorso ex art. 35 D.Lgs. n. 25/08 e art. 737 c.p.c.

ha pronunciato il seguente

DECRETO

Il ricorrente ha instaurato il presente giudizio per ottenere la riforma
del provvedimento con il quale la Commissione Territoriale per il Ricono-



scimento della protezione internazionale di Siracusa-Sezione di Caltanissetta, con verbale del 13/9/2018 notificato in data 14/3/2018, ha deciso di non riconoscere al richiedente detta protezione, chiedendo nel suo ricorso depositato il 13 aprile 2018 - e pertanto entro i termini di legge - il diritto al riconoscimento della protezione umanitaria ex art.28 lett. d) del D.P.R.394/99.

Nessuno si costituiva in giudizio per la Commissione convenuta.

Il ricorrente ha esposto, nel corso della sua audizione innanzi la Commissione territoriale, di essere andato via dal suo paese di origine per problemi meramente economici, in cerca di una vita migliore.

La Commissione territoriale, stante le motivazioni addotte per l'espatrio e considerato che non sussiste alcuna delle condizioni previste per il riconoscimento delle tutele ivi richieste, ha ritenuto di non riconoscere la protezione internazionale né la protezione umanitaria *“considerato che il ragazzo infra quindicenne gode già della protezione prevista per legge per i minorenni e che tale tutela risulta temporalmente più vantaggiosa di quella che potrebbe ottenere con la protezione umanitaria”*.

Rilevato che il D.P.R. 31 Agosto 1999, n. 394, regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, all'art.28 intitolato *“Permessi di soggiorno per gli stranieri per i quali sono vietati l'espulsione o il respingimento”*, recita: *“1. Quando la legge dispone il divieto di espulsione, il questore rilascia il permesso di soggiorno:*

a) per minore età, salvo l'iscrizione del minore degli anni quattordici nel



permesso di soggiorno del genitore o dell'affidatario stranieri regolarmente soggiornanti in Italia. In caso di minore non accompagnato, rintracciato sul territorio e segnalato al Comitato per i minori stranieri, il permesso di soggiorno per minore età è rilasciato a seguito della segnalazione al Comitato medesimo ed è valido per tutto il periodo necessario per l'espletamento delle indagini sui familiari nei Paesi di origine. Se si tratta di minore abbandonato, è immediatamente informato il Tribunale per i minorenni per i provvedimenti di competenza;

a-bis) per integrazione sociale e civile del minore, di cui all'articolo 11, comma 1, lettera c-sexies), previo parere del Comitato per i minori stranieri;

b) per motivi familiari, nei confronti degli stranieri che si trovano nelle documentate circostanze di cui all'articolo 19, comma 2, lettera c) del testo unico;

c) per cure mediche, per il tempo attestato mediante idonea certificazione sanitaria, nei confronti delle donne che si trovano nelle circostanze di cui all'articolo 19, comma 2, lettera d) del testo unico;

d) per motivi umanitari, negli altri casi, salvo che possa disporsi l'allontanamento verso uno Stato che provvede ad accordare una protezione analoga contro le persecuzioni di cui all'articolo 19, comma 1, del testo unico".

Pertanto, considerato che il ricorrente è giunto in Italia in giovanissima età e tuttora è appena sedicenne;

*rilevato che il permesso di soggiorno per motivi umanitari, di cui all'art.5 comma 6 del D.lgs.286/98 vigente *ratione temporis* (essendo il D.L.113/18 entrato in vigore successivamente) va riconosciuto qualora*



ricorrano “*seri motivi, in particolare di carattere umanitario o risultanti da obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano*”, consistenti in uno stato di particolare vulnerabilità del richiedente ovvero di situazioni “oggettive” che rendano temporaneamente impossibile o quantomeno sconsigliabile il rimpatrio, e ritenuto, anche alla luce dell’orientamento espresso sul punto dalla S.C. (v. Cass. 7.7.2014 n. 15466) e delle indicazioni provenienti dalla Commissione Nazionale per il diritto di asilo (v. Circolare n. 00003716 del 30.7.2015), che tali “seri motivi” possano consistere sia in uno stato di particolare vulnerabilità del richiedente, con particolare riguardo alla minore età dello stesso, sia in una situazione oggettiva di temporanea impossibilità di rimpatrio;

considerato che il _____ è giunto in Italia da minore non accompagnato e che tale circostanza ricorre tuttora;

vista la giurisprudenza costante, anche di questo Tribunale, sull’argomento (vedasi, tra le altre, ordinanze 20713/2016 del 20/2/2017 ed 8833/2016 del 7/10/2016), e non rilevandosi motivi ostativi al riconoscimento di tale forma di protezione;

va riconosciuto al ricorrente _____ in forza della previsione di cui all’art.28 lett. d) del D.P.R.394/99 il diritto alla protezione umanitaria.

Avuto riguardo alla particolarità dell’oggetto del giudizio ed alla complessa evoluzione del contesto normativo e giurisprudenziale – anche sovranazionale - di riferimento in materia, si ravvisano giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le spese processuali rispettivamente sostenute.



R.G. n. documento in

P.Q.M.

1. dichiara che il ricorrente _____ ha diritto al riconoscimento di un permesso di soggiorno per motivi umanitari ai sensi dell'art. dell'art. 5, comma 6, D.Lgs. n. 286/98 vigente *ratione temporis*;

compensa le spese processuali.

Manda alla Cancelleria per la comunicazione del presente provvedimento alle parti costituite e per gli ulteriori adempimenti di competenza.

Palermo, 12/12/2018.

Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal relatore dott. Giulio Corsini e dal Presidente dott. Sebastiana Ciardo, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.

